

**Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
Quadro di riferimento Programmatico**



**Storia delle revisioni**

Rev.	Del	Descrizione
Rev.00	Del 11/07/2011	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
Arch. F.Zaccara Prof. esterno	L.Di Tullio E. Marchegiani SRI/CRE-ASA	N.Rivabene SRI/CRE-ASA

m010CI-LG001-r02

## Sommario

1	Introduzione .....	3
1.1	Premessa .....	3
2	Quadro di riferimento programmatico .....	5
2.1	Normativa della VIA.....	5
2.1.1	Finalità .....	5
2.1.2	Il quadro normativo nazionale .....	6
2.2	Riferimenti alla programmazione e pianificazione.....	7
2.2.1	Stato della pianificazione e programmazione europea .....	7
2.2.2	La pianificazione di settore .....	12
2.2.3	I Piani Stralcio del rischio idrogeologico e compatibilità dell'opera.....	14
2.2.4	La pianificazione territoriale e paesaggistica .....	16
2.2.5	La pianificazione urbanistica comunale .....	25
2.2.6	Compatibilità dell'opera con gli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica 26	
2.3	Vincoli ambientali ed aree protette .....	27
2.3.1	Vincolo paesaggistico.....	27
2.3.2	Vincolo archeologico .....	30
2.3.3	Vincolo idrogeologico .....	30
2.3.4	Le aree protette e delle aree di interesse naturalistico.....	31
2.3.5	Interazioni dell'opera con il sistema delle aree vincolate e/o protette.....	34
3	Elenco degli elaborati .....	35

## Indice delle figure

Figura 2-1:	Stralcio della Tavola S2 del PTC della provincia di Foggia .....	19
Figura 2-2:	Stralcio della Tavola Sistema delle risorse naturali e paesistiche del Preliminare al PTC della provincia di Avellino.....	24
Figura 2-3:	Aree naturali protette e aree in Rete Natura 2000 della regione Puglia .....	32

## Indice delle tabelle

Talebba 2.1:	Distanza delle aree SIC-ZPS dalle opere di progetto .....	30
--------------	---	----

## 1 Introduzione

### 1.1 Premessa

Il presente Studio di Impatto Ambientale è relativo alla realizzazione dell'*Elettrodotto 380 kV "Bisaccia-Deliceto"*, reso necessario per far fronte alle criticità della rete ad altissima tensione e per connettere i numerosi campi eolici già realizzati e/o in corso di realizzazione alla rete elettrica nazionale.

Lo Studio ha richiesto una completa ed esauriente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto ed è stato condotto, con approccio interdisciplinare, da un gruppo integrato di esperti così composto:

Arch. Fedele Zaccara	coordinamento generale, quadro programmatico
Dott. For. Giuseppe Navazio	vegetazione, fauna, ecosistemi
Dott. Biologo Michele Bux	vegetazione, fauna, ecosistemi
Dott. Geol. Pietro Lorenzo	geologia, geomorfologia, sistema idrico, stabilità del suolo
Arch. Carla Ierardi	paesaggio, impatti socio-economici, coordinamento editing
Arch. Cristian Castrignano	indagini urbanistiche, vincoli, editing

Lo studio si avvale anche delle risultanze della Relazione archeologica preliminare redatta dalla dott.ssa Lucia Colangelo.

Nello studio sono riportati i risultati della fase di concertazione ed i principali elaborati progettuali forniti da TERNA. Sono, inoltre, riportati i grafici relativi alla compatibilità elettromagnetica, ovvero il calcolo delle "distanze di prima approssimazione" forniti anch'essi da TERNA.

Lo studio, come di consueto, si articola in tre sezioni:

#### A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Viene descritta la finalità dell'opera ed esaminati gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sia nazionale che regionale e locale e la loro interazione con l'opera.

#### B. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Vengono descritte le motivazioni del tracciato prescelto, le alternative progettuali, la normativa di riferimento per la realizzazione dell'elettrodotto, le caratteristiche fisiche e tecniche del progetto, le fasi di realizzazione e le opere di mitigazione e compensazione ambientale.

#### C. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Viene inquadrata la situazione ambientale e vengono descritte le componenti ambientali, i fattori e le azioni progettuali ed è evidenziata la stima degli impatti.

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00</b> <b>0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 4 di 35

Gli allegati sono costituiti da documenti cartografici in scala 1:50.000, 1:25.000 e 1:10.000 e dalla documentazione fotografica.

E' stata redatta, inoltre, la SINTESI NON TECNICA delle informazioni sulle caratteristiche dell'opera, dell'analisi ambientale e degli interventi di ottimizzazione e mitigazione ambientale corredata dagli elaborati grafici essenziali.

Lo studio è stato svolto attraverso un'articolata successione di fasi di attività che si possono così riassumere:

- raccolta ed esame della documentazione bibliografica, scientifica e tecnica pubblicata e non
- indagini di campagna
- analisi delle informazioni e dei dati raccolti
- elaborazione delle carte tematiche
- stima degli impatti

Le suddette attività hanno permesso di identificare e suddividere gli impatti temporanei o permanenti, reversibili o irreversibili sull'ambiente naturale ed antropico e, di conseguenza, di definire le opere di mitigazione che verranno adottate al fine di attenuare gli effetti relativi alla fase di costruzione e gestione dell'opera.

Lo studio è stato condotto con riferimento alle norme tecniche contenute nei seguenti atti normativi:

- *DPCM 10/8/1988*
- *DPCM 27/12/1988*
- *DPR 27/4/1992*
- *DPR 12/4/1996*
- *Legge della Regione Puglia n.11 del 12 aprile 2001 (Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale)*
- *Deliberazioni di Giunta Regionale della Campania (riguardanti i soli aspetti procedurali)*
- *D. Lgs 152/2006 e s.m.i.*

Si è fatto, inoltre, puntuale riferimento alle "Linee guida per la stesura di studi di impatto ambientale per le linee elettriche aeree esterne", a cura di CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), AEIT (Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni) e CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00</b> <b>0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 5 di 35

## 2 Quadro di riferimento programmatico

### 2.1 Normativa della VIA

#### 2.1.1 Finalità

La Comunità europea, con la direttiva del 27 luglio 1985 n. 337, ha introdotto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La direttiva impone ai Paesi aderenti di adottare una procedura per il rilascio delle autorizzazioni per quelle opere che, per dimensioni e caratteristiche, sono in grado di interagire in misura apprezzabile sul sistema ecologico-ambientale.

Si tratta, quindi, di una procedura complessa che richiede una ampia valutazione di aspetti, quali la descrizione del progetto (ubicazione, progettazione, dimensioni), i dati necessari ad individuare e valutare gli effetti indotti sull'ambiente, le eventuali alternative praticabili e le misure di riduzione degli effetti negativi. L'esperienza sin qui compiuta ha consentito un'ampia evoluzione non soltanto delle tecniche, ma delle finalità stesse della procedura, tant'è che i più recenti aggiornamenti normativi in materia<sup>1</sup> hanno completamente riscritto la definizione di VIA, passando dalla precedente – dal carattere tipicamente procedurale – ad una definizione fondata su aspetti di natura sostanziale. Infatti, mentre la prima definizione individuava la VIA come l'insieme delle fasi procedurali in cui si articola il processo di valutazione dell'impatto ambientale, la nuova definizione si sofferma sullo scopo della procedura, che è quello di individuare gli effetti sull'ambiente di un determinato progetto e di raggiungere le soluzioni migliori per garantire la compatibilità dell'intervento progettato con l'ambiente.

È da sottolineare, in riferimento a quest'ultima definizione, il dato che vede collocare la VIA non tanto come strumento di negazione dell'intervento (pure possibile in casi, però, che la normativa sembra autorizzarci a ritenere eccezionali), quanto come strumento di ottimizzazione ambientale delle scelte progettuali. Tale evoluzione delle finalità della procedura avviene, naturalmente, anche perché, nel frattempo, si è data compiuta attuazione alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che, dovendo valutare la compatibilità ambientale delle azioni progettuali di piani e programmi, può essere, essa sì, lo strumento per valutare in primo luogo la fattibilità o meno dell'opera.

La VIA, così configurata, richiede la individuazione dei fattori perturbanti (le opere) e dei fattori perturbati: uomo, flora, fauna, acqua, aria, sottosuolo, paesaggio, ecc., ma, soprattutto, introduce la necessità di dare al pubblico l'accesso alle informazioni, ovvero di considerare il pubblico partecipe delle decisioni da assumere, specie se queste interessano l'habitat in cui si vive e lavora.

La procedura afferma, quindi, nei fatti, il diritto alla partecipazione ed all'informazione e, con esse, la presa d'atto che l'ambiente, inteso in senso lato del termine, appartiene prima di tutto a chi ci vive e ci lavora e, quindi, il riconoscimento del diritto inalienabile dell'uomo alla salute, alla vivibilità ed alla piena disponibilità delle risorse naturali da parte di tutta la Comunità locale.

<sup>1</sup> Cfr. D.Lgs 128/2010

La direttiva europea distingue i progetti che per natura, dimensioni o ubicazione possono produrre sull'ambiente un impatto rilevante e per essi prevede l'obbligatorietà alla valutazione della VIA (elencati nell'allegato I della direttiva), da quelli che possono avere o meno effetti ambientali rilevanti a seconda delle circostanze (elencati nell'allegato II).

Per questi ultimi la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di procedere alla valutazione.

Gli elettrodotti sono stati inseriti nell'allegato I alla Direttiva europea, e quindi, per questo sono obbligatoriamente da sottoporre alla valutazione.

### **2.1.2 Il quadro normativo nazionale**

Con il D.P.C.M. del 10 agosto 1988 n. 377<sup>2</sup> ed il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988<sup>3</sup>, l'Italia ha recepito la direttiva europea e definito le norme tecniche per la realizzazione degli studi di impatto ambientale e la relativa formulazione di compatibilità.

Con la Legge n.146/1994 e successivi decreti sono state parzialmente modificate le categorie di opere da assoggettare alla VIA.

Le più recenti modifiche in materia di normativa sulla VIA risalgono al Testo coordinato del Decreto Legge 12 maggio 2006 n.173, coordinato con la Legge di conversione del 12/7/2006 n. 228. In queste modifiche si attesta che la procedura di VIA è attivata al livello della progettazione preliminare.

L'intera normativa sulla VIA è stata aggiornata a livello nazionale dal D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale", recentemente modificata e integrata dal D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Il progetto in esame è sottoposto a procedura di VIA nazionale ai sensi D. Lgs 4/2008, in quanto l'opera in oggetto rientra tra quelle di cui all'allegato II (Progetti di competenza statale) al punto 4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".

Un recente Decreto Legislativo<sup>4</sup> ha, infine, introdotto alcune modifiche alla procedura fra le quali si segnala una più accurata definizione delle opere soggette a VIA (riservata a progetti che determinano impatti ambientali al tempo stesso significativi e negativi – a differenza della precedente definizione che parlava esclusivamente di impatti significativi), il peso crescente dello screening ambientale (al termine del quale potranno essere sottoposti a VIA soltanto i progetti per i quali siano accertati impatti negativi sull'ambiente – a detta di autorevoli commentatori<sup>5</sup> queste integrazioni segnalano che l'intento del legislatore è stato quello della limitazione del ricorso alla procedura di VIA, obbligatorio solo se lo screening è, appunto, negativo), una dettagliata procedura per la richiesta di eventuali integrazioni e l'allungamento, da 60 a 90 giorni, dell'arco temporale entro cui le Regioni possono esprimere il loro parere.

<sup>2</sup> D.P.C.M. 10 Agosto 1988, n. 377 – Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 Luglio 1986, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente"

<sup>3</sup> D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 – Norme Tecniche per la realizzazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 Luglio 1986 n. 349, adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988

<sup>4</sup> Cfr. D.Lgs 128/2010

<sup>5</sup> Carmen Chierchia: "VIA soltanto per impatti negativi – cresce il peso dello screening – tempi certi per le integrazioni", in Edilizia e Territorio n.33/34, Gruppo 24 ore

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 7 di 35

L'opera in esame interessa le due Regioni Puglia e Campania ed è soggetta a procedura VIA di competenza statale<sup>6</sup> avendo un livello di tensione di 380 kV ed una lunghezza di circa 35 km.

## **2.2 Riferimenti alla programmazione e pianificazione**

### **2.2.1 Stato della pianificazione e programmazione europea**

#### **2.2.1.1 Pianificazione energetica europea**

Nell'ultimo decennio l'Unione Europea (UE) ha intensificato la pubblicazione di documenti (strategie, direttive, comunicazioni, ecc.) in tema di energia. Infatti l'UE deve affrontare problematiche energetiche sia sotto il profilo della sostenibilità e delle emissioni dei gas serra, sia dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento e della dipendenza dalle importazioni, senza dimenticare la competitività e la realizzazione effettiva del mercato interno dell'energia.

Nel Libro Verde della Commissione Europea del 29 Novembre 2000 ("Verso una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico", COM(2002) 321) sono stati delineati gli aspetti fondamentali relativi alla politica energetica dell'UE. In questo documento sono affrontate in particolare le principali questioni legate alla costante crescita della dipendenza energetica europea. La produzione comunitaria risulta infatti insufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'Unione, fabbisogno che attualmente viene coperto al 50% con prodotti importati. In assenza di interventi si prevede che tale percentuale salirà al 70% entro il 2030: la dipendenza dalle importazioni di gas dovrebbe aumentare dal 57% all'84% e dalle importazioni di petrolio dall'82% al 93%. Una così importante dipendenza dall'esterno comporta rischi di varia natura (economici, sociali, ecologici, ecc.) anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle importazioni deriva da poche aree che non sempre, dal punto di vista politico, offrono garanzie certe sulla sicurezza degli approvvigionamenti: il 45% delle importazioni di petrolio proviene dal Medio Oriente e circa la metà del gas consumato dall'UE proviene da soli tre paesi (Russia, Norvegia e Algeria). Pertanto il Libro Verde affronta tale problema elaborando una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento destinata a ridurre i rischi legati a questa dipendenza esterna. La sicurezza dell'approvvigionamento non comporta solo la riduzione della dipendenza dalle importazioni e la promozione della produzione interna, ma richiede varie iniziative politiche che consentano, tra l'altro, di diversificare le fonti e le tecnologie. Inoltre il Libro Verde reputa che l'obiettivo principale della strategia energetica debba consistere nel garantire la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Il Libro Verde delinea lo schema della strategia energetica a lungo termine, secondo la quale l'Unione Europea dovrà:

- riequilibrare la politica dell'offerta con azioni chiare a favore di una politica della domanda. Si dovrà tentare di controllare l'aumento della domanda, promuovendo veri e propri cambiamenti nel comportamento dei consumatori e, per quanto concerne l'offerta, si dovrà dare priorità alla lotta

<sup>6</sup> D.Lgs 152/2006, art.35, lett.1, comma b)

contro il riscaldamento climatico, attraverso soprattutto la promozione dello sviluppo delle energie nuove e rinnovabili;

- avviare un'analisi sul contributo a medio termine dell'energia nucleare, in quanto in mancanza d'interventi, tale contributo diminuirà ulteriormente in futuro. Inoltre deve attivamente andare avanti la ricerca sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive;
- prevedere un dispositivo rafforzato di scorte energetiche e nuove vie di importazione per gli idrocarburi.

Successivamente, un'altra tappa fondamentale nello sviluppo della politica energetica dell'UE è stata la pubblicazione, l'8 marzo 2006, del Libro Verde su "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" (COM(2006) 105). Per conseguire i suoi obiettivi economici, sociali e ambientali l'Europa è chiamata a fare fronte a sfide importanti nel settore dell'energia quali:

- la crescente dipendenza dalle importazioni (come suddetto);
- la volatilità del prezzo degli idrocarburi. Negli ultimi anni i prezzi del gas e del petrolio sono in pratica raddoppiati nell'UE e anche i prezzi dell'elettricità hanno seguito lo stesso andamento;
- il cambiamento climatico. Secondo il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), la temperatura della Terra è già aumentata di 0,6 gradi a causa delle emissioni di gas a effetto serra e senza specifici interventi la situazione potrebbe peggiorare con gravi ripercussioni sia ecologiche che economiche;
- l'aumento della domanda. Si prevede che entro il 2030 la domanda globale di energia sarà di circa il 60% superiori ai livelli attuali;
- gli ostacoli sul mercato interno dell'energia (l'Europa non ha ancora istituito mercati energetici interni perfettamente competitivi).

La strategia pone dunque tre obiettivi principali per affrontare queste sfide:

- la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
- la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;
- la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

Il Libro Verde individua nello specifico sei settori di azione prioritari, per i quali la Commissione propone misure concrete al fine di conseguire i tre obiettivi sopracitati ed attuare quindi una politica energetica europea:

- completare i mercati interni del gas e dell'energia elettrica attraverso varie misure (sviluppo di una rete europea, migliori interconnessioni, promozione della competitività, ecc.);
- assicurare che il mercato interno dell'energia garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento: solidarietà tra Stati membri (riesame della vigente normativa comunitaria sulle riserve di petrolio e

gas, istituzione di un Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico, maggiore sicurezza fisica dell'infrastruttura, ecc.);

- sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico: verso un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato che permetta il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento, della competitività e dello sviluppo sostenibile;
- un approccio integrato per affrontare i cambiamenti climatici, dando priorità all'efficienza energetica e al ruolo delle fonti di energia rinnovabili;
- promuovere l'innovazione: un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche che faccia il miglior uso delle risorse di cui dispone l'Europa;
- verso una politica energetica esterna coerente che permetta all'UE di esprimersi con una sola voce per rispondere meglio alle sfide energetiche dei prossimi anni.

All'inizio del 2007, proseguendo le politiche avviate dal Libro Verde del 2006, l'UE ha presentato una nuova politica energetica (Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, "Una politica energetica per l'Europa" COM(2007)1), a favore di un'economia a basso consumo di energia più sicura, più competitiva e più sostenibile. Questo documento propone un pacchetto integrato di misure che istituiscono la politica energetica europea (il cosiddetto pacchetto "Energia"), che rappresenta la risposta più efficace alle sfide energetiche attuali (emissioni dei gas serra, sicurezza dell'approvvigionamento, dipendenza dalle importazioni, realizzazione effettiva del mercato interno dell'energia, ecc.).

Gli obiettivi prioritari della strategia si possono riassumere nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nella riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia, impegnandosi a ridurre almeno del 20% le emissioni interne entro il 2020, nello sviluppare le tecnologie energetiche, nello sviluppare un programma comune volto all'utilizzo dell'energia nucleare e nella presentazione di una posizione univoca dell'UE nelle sedi internazionali. La nuova politica energetica insiste pertanto sull'importanza di meccanismi che garantiscano la solidarietà tra Stati membri e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e delle vie di trasporto, comprese innanzitutto le interconnessioni della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

La Commissione europea ha inoltre recentemente proposto un piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolato "Secondo riesame strategico della politica energetica: Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" COM(2008)781). Il piano si articola su cinque punti imperniati sulle seguenti priorità:

- fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici;
- relazioni esterne nel settore energetico;
- scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi;
- efficienza energetica;

- uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'UE.

Ogni punto viene sviluppato nel piano delineando le principali azioni da intraprendere affinché l'UE diventi un mercato energetico sostenibile e sicuro, fondato sulla tecnologia, esente da CO<sub>2</sub>, generatore di ricchezza e di occupazione in ogni sua parte. Infine, per preparare sin da adesso il futuro energetico a lungo termine dell'UE, la Commissione proporrà di rinnovare la politica energetica per l'Europa nel 2010, allo scopo di delineare un'agenda politica fino al 2030 e una prospettiva che vada fino al 2050, rinforzata da un nuovo piano d'azione.

### **2.2.1.2 Liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica**

Le reti dell'elettricità e del gas hanno caratteristiche di monopolio naturale e hanno determinato in tutto il mondo la formazione di monopoli dei relativi servizi in aree territoriali anche a scala nazionale. In questi ultimi anni, l'Europa ha avviato importanti modifiche nella regolamentazione del settore dell'energia caratterizzate dalla liberalizzazioni dei servizi energetici a rete e cioè quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas, allo scopo di rimuovere possibili ostacoli al libero scambio di elettricità e gas nell'ambito della UE. Il mercato interno dell'energia è stato istituito progressivamente, inizialmente con la Direttiva 96/92/CE inerente le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la Direttiva 98/30/CE inerente quelle del mercato interno del gas, sostituite rispettivamente dalle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, più recentemente, dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, quest'ultime rilevanti ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In riferimento all'energia elettrica, inerente con le opere di progetto del presente studio, la Direttiva 96/92/CE individua nell'apertura dei mercati interni la condizione necessaria per l'integrazione e lo sviluppo del mercato e stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con l'obiettivo primario di introdurre una maggiore concorrenza nei singoli mercati nazionali, condizione necessaria per avere un mercato interno UE dell'energia elettrica. I principi cardine su cui si basa la Direttiva 96/92/CE sono quelli di sussidiarietà, che permette agli stati membri di scegliere la soluzione più adatta alle caratteristiche specifiche del mercato nazionale, di gradualità, secondo il quale l'apertura del mercato verrà effettuata in modo progressivo, e di interesse generale secondo il quale è consentito agli Stati membri, in caso di necessità, imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico.

La riforma della Direttiva 96/92/CE, attuata dalla Direttiva 2003/54/CE del 26 Giugno 2003 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva e 96/92/CE"), così come la riforma della Direttiva 98/30/CE (ad opera della Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003 "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE"), avevano l'obiettivo di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto attraverso due differenti ordini di provvedimenti. Innanzitutto sono state introdotte misure finalizzate a realizzare una liberalizzazione progressiva della domanda e in secondo luogo, le due direttive contengono una serie di misure finalizzate al miglioramento in termini strutturali dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda il mercato interno dell'energia elettrica, la Direttiva 2003/54/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. In riferimento alla gestione del sistema di distribuzione, la direttiva stabilisce che gli Stati membri designino o richiedano alle imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

- garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;
- gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi;
- fornire al gestore di ogni altro sistema, interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
- assicurare la non discriminazione tra gli utenti del sistema;
- fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

In Italia è stata emanata la Legge n. 125/2007 ("Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), di conversione del Decreto Legge n. 73/2007, per l'immediato recepimento di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Le norme sull'elettricità promuovono la graduale apertura del mercato elettrico e la competitività del medesimo.

La Direttiva 2003/54/CE è stata recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") contenente disposizioni che vanno a modificare l'attuale assetto normativo comunitario relativo al mercato energetico europeo al fine di assicurarne un'ulteriore liberalizzazione. Rispetto alla precedente direttiva, la Direttiva 2009/72/CE definisce anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Questa direttiva prevede inoltre la separazione delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione. In particolare, gli Stati membri, per le imprese che, alla data del 3 settembre 2009, siano proprietarie di un sistema di trasmissione, hanno la possibilità di operare una scelta tra le seguenti opzioni:

- la separazione proprietaria, che implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione;
- con un gestore indipendente dei sistemi di trasmissione (GSI), la rete di trasmissione è gestita e messa a punto da un terzo, in completa indipendenza dall'impresa ad integrazione verticale.

Infine, oltre a confermare i compiti dei gestori del sistema di trasmissione contenuti nella precedente Direttiva 2003/54/CE, la nuova direttiva prevede che i gestori siano tenuti anche a:

- garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
- fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
- riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, concedendo l'accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato.

Per quanto concerne le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la Direttiva 2003/55/CE è stata recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 che stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale e definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Per ottemperare alle esigenze dettate dalle politiche europee in tema di liberalizzazione del mercato energetico, l'Italia ha emanato il Decreto Legislativo n.79/99 (di seguito esaminato), che ha sancito la separazione tra la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale. In attuazione di tale Decreto, il 31 maggio 1999 è stata istituita la società Terna, che inizialmente faceva parte del Gruppo Enel. Le attività di Terna, operativa dal 1 ottobre dello stesso anno, riguardavano l'esercizio e la manutenzione degli impianti del Gruppo Enel facenti parte della rete di trasmissione nazionale e lo sviluppo della rete stessa secondo le direttive impartite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. La Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA. nasce il 1 Novembre 2005, quando diviene operativa l'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione.

## **2.2.2 La pianificazione di settore**

### **2.2.2.1 Il Piano di Sviluppo di trasmissione della Rete Elettrica Nazionale (PdS 2010)**

Uno degli obiettivi del Piano di Sviluppo (PdS) è quello "di ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sviluppo della rete elettrica e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, nelle migliori condizioni di sostenibilità ambientale e di condivisione delle soluzioni di intervento prospettate".

Il Piano di Sviluppo si compone di due sezioni:

- la prima ripercorre il processo decisionale che ha portato alla definizione di nuovi interventi di sviluppo sulla base di analisi dettagliate sullo stato della rete come risulta dall'andamento negli ultimi 12 mesi;
- la seconda descrive interventi già proposti nei precedenti Piani per i quali viene riconfermata la necessità e illustrato lo stato d'avanzamento.

Nella prima sezione vengono analizzati i principali parametri elettrici che hanno caratterizzato il funzionamento del sistema elettrico; sono poi esaminati i nuovi principali interventi in programma (classificati in base ai benefici prevalenti); si descrivono i principali risultati conseguibili con la realizzazione degli interventi programmati (tra cui il miglioramento dei profili di tensione sulla rete e l'incremento di

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00</b> <b>0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 13 di 35

efficienza della RTN mediante riduzione delle perdite di trasporto) ed, infine, è proposto l'aggiornamento del quadro normativo di riferimento. Nell'Allegato a questa sezione è contenuto il dettaglio delle nuove opere di sviluppo del Piano e i disegni schematici dei principali interventi previsti.

La seconda sezione del Piano ha lo scopo di fornire un quadro dettagliato dello stato di avanzamento degli interventi di sviluppo proposti nei precedenti Piani e che costituiscono un supporto integrativo alla definizione dello scenario di riferimento per i prossimi piani di sviluppo della rete di trasporto nazionale.

A seguito della realizzazione degli altri interventi previsti dal Piano, si attende da una parte di limitare i vincoli (attuali e futuri) di utilizzo e gestione della rete, dall'altra di incrementare la qualità della rete stessa, migliorandone le caratteristiche strutturali e l'efficienza. I principali risultati attesi a fronte del completamento delle opere previste nel Piano sono:

- incremento della consistenza della RTN;
- incremento della capacità di importazione dall'estero;
- riduzione delle congestioni e dei poli produttivi limitati;
- riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili;
- miglioramento atteso dei valori delle tensioni;
- incremento di affidabilità del sistema elettrico italiano;
- riduzione delle perdite di trasmissione e delle emissioni di CO<sup>2</sup>.

L'opera oggetto del presente studio è descritta all'interno dell'intervento "Stazioni 380 kV di raccolta di impianti eolici nell'area tra Foggia e Benevento", il PdS prevede la realizzazione di una nuova stazione a 380 kV (in fase di realizzazione) da inserire sulla linea a 380 kV "Foggia – Candela", finalizzata a raccogliere la produzione di numerosi parchi eolici previsti nell'area compresa tra Foggia e Melfi (PZ). La nuova stazione, dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, sarà inoltre opportunamente collegata alla locale rete AT.

All'impianto, ubicato nel comune di Deliceto, viene raccordata la nuova linea 380 kV, prevista per il collegamento alla futura stazione elettrica a 380 kV di Bisaccia (in fase di realizzazione), da inserire in entra-esce sull'elettrodotto a 380 kV "Matera – Santa Sofia". Le suddette opere, continua il PdS 2010, contribuiranno a ridurre le previste congestioni sulla rete a 380 kV, "liberando" nuova capacità produttiva in Puglia e sul versante adriatico, compresa quella da fonte eolica prevista nell'area di Candela.

#### **2.2.2.2 Il Piano Energetico Regionale (PEAR) della Regione Puglia**

Il Piano Energetico della Regione Puglia<sup>7</sup> punta sull'efficienza energetica e contiene tutte le indicazioni per i punti fondamentali della politica energetica, con una particolare sensibilità verso le fonti rinnovabili.

Una particolare attenzione è riservata alla produzione energetica da eolico riguardo al quale il Piano rileva, in primo luogo, il forte incremento registratosi negli ultimi anni in Puglia, anche a causa dei progressi nella costruzione di aereogeneratori sempre più "alti" (e quindi capaci di "catturare" il vento anche in pianura) e

<sup>7</sup> Il Piano è stato redatto, su incarico della Regione Puglia, da Ambiente Italia srl – Milano (capofila) e A.FO.RI.S (Associazione no profit di Foggia)

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 14 di 35

sempre più efficienti. Obiettivo generale del Piano è quello di incentivare lo sviluppo della risorsa eolica, nella consapevolezza che ciò:

- contribuisce a diminuire l'impatto complessivo sull'ambiente della produzione di energia elettrica;
- determini una differenziazione nell'uso di fonti primarie;
- debba portare ad una concomitante riduzione dell'impiego delle fonti più inquinanti quali il carbone.

D'altra parte, dati i rischi di uno sviluppo incontrollato, già in corso in alcune aree del territorio regionale, il Piano sollecita l'identificazione di criteri di indirizzo in modo da evitare grosse ripercussioni anche sull'accettabilità sociale degli impianti.

L'elettrodotto in oggetto si rende necessario proprio per aumentare la capacità di veicolare energia, prodotta dai numerosi parchi eolici in corso di autorizzazione in Puglia o da altre fonti, verso la stazione di Troia e conseguentemente verso la rete AAT. In tale ottica esso appare, quindi, senz'altro compatibile con le linee di programmazione di settore indicate dalla Regione.

### **2.2.2.3 Il Piano Energetico Regionale (PEAR) della Regione Campania**

La Campania dispone di un PEAR adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 475 del 18 marzo 2009. Il documento indica gli strumenti e gli obiettivi della politica energetica regionale fino al 2020, con una tappa intermedia di verifica fissata per il 2013.

Il Piano individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei prossimi anni: la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica; la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili; la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico; il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati: raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020; incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.

### **2.2.2.4 Coerenze dell'opera con la programmazione energetica regionale**

L'opera sottoposta a VIA si rende necessaria per aumentare le capacità di trasmissione di energia della rete ad alta/altissima tensione ed a superare alcune criticità della rete meridionale che interessano proprio le Regioni Puglia e Campania. L'opera è particolarmente utile per poter veicolare l'energia da fonti rinnovabili (parchi eolici) che sorgono ormai molto numerosi in Puglia e Campania.

L'intervento appare, quindi, senz'altro coerente con le linee di programmazione di settore delle due Regioni, che entrambe puntano decisamente ad incrementare la produzione energetica da fonti alternative, fra cui è quella eolica.

### **2.2.3 I Piani Stralcio del rischio idrogeologico**

Il territorio interessato dal progetto è normato dai Piani Stralcio del rischio idrogeologico della Puglia (adottato dall'Autorità di Bacino della Puglia il 15 dicembre 2004, approvato il 30 novembre 2005 e

parzialmente aggiornato il 28 giugno 2011) e, molto marginalmente, da quello di livello nazionale dei Fiumi Liri, Volturno e Garigliano (adottato il 25 febbraio 2003 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2006).

I Piani Stralcio del rischio idrogeologico sono parte dei più complessivi Piani di Bacino e riguardano, in particolare, il rischio di frane derivante dalla pericolosità geomorfologica e dal rischio idrogeologico.

Il tracciato dell'elettrodotto è stato ottimizzato alla luce delle prescrizioni dei Piani Stralcio e dello studio geologico facente parte del SIA.

Dalla sovrapposizione del tracciato dell'elettrodotto con il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Puglia e di quello dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno risulta che alcuni sostegni ricadono in aree vincolate del PAI della Puglia. Nella tabella sottostante sono stati indicati i sostegni ricadenti nelle aree vincolate. L'Autorità di Bacino della Puglia ha delimitato, inoltre, anche aree a rischio idrogeologico (R2, R3 e R4), che non sono aree di vincolo ma semplicemente delle aree di attenzione morfologica. Non vi sono sostegni interessati da vincoli del PAI dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno.

AREE DELIMITATE DALL'AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA	Art. Norme PAI Puglia	SOSTEGNI
AREE A VINCOLO (a pericolosità geomorfologica)		
AREE PG3 Pericolosità geomorfologica molto elevata	Art. 13	ASSENTI
AREE PG2 Pericolosità geomorfologica elevata	Art. 14	12-13-14-17-20-23-24-28-29-37-38-39-43-44-45-46-49-51
AREE PG1 Pericolosità geomorfologica media e moderata	Art. 15	9-10-11-15-16-22-25-26-27-32-33-34-35-40-41-42-47-48-52-53-61-66-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81
AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO		
R4		ASSENTI
R3		ASSENTI
R2		ASSENTI

Dalla tabelle risulta evidente che per i sostegni ricadenti nelle aree PG2 e PG1 si farà riferimento alle Norme PAI del Piano di Bacino (Stralcio assetto idrogeologico - PAI) - Norme tecniche di attuazione con riferimento agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Risulta, inoltre che alcuni sostegni sono prossimi ad aste fluviali per i quali si farà riferimento agli artt. 6 e 10 delle Norme tecniche di attuazione del PAI Puglia, di cui si riporta a seguire uno stralcio.

Art. 6 comma 7: “Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell’area interessata

Art. 10 comma 2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all’art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorità di Bacino”.

## **2.2.4 La pianificazione territoriale e paesaggistica**

### **2.2.4.1 La Regione Puglia**

#### **Il Piano Urbanistico Territoriale Paesistico (PUT)**

Il PUT Regionale è un piano d’indirizzi, di principi e tutela. Oltre ad essere un documento di opzioni territoriali che può servire da norma di comportamento e da traccia significativa, è anche un piano di tutela che, assorbendo i piani paesistici in applicazione dell’articolo 1 bis della Legge n. 431/85 e dell’attuale Testo Unico dei Beni Culturali ed Ambientali, difende, salvaguarda e promuove la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali quali risorse fondamentali della Regione Puglia.

In particolare, Il PUT:

- indica possibilmente quali siano i requisiti delle relazioni interne al sistema Puglia;
- esprime il sistema di cultura della società locale così com’è adesso;
- contiene delle significative asistematicità e discontinuità, necessariamente riferite ai livelli di autonomia locale e al relativismo programmatico della costruzione economica dello sviluppo sostenibile e della sua trasformazione tecnologica;
- individua, in maniera non tassativa, aree speciali o problemi speciali;
- si propone come un atto di politica correttiva della frammentaria politica del territorio;
- persegue una logica regionale individuando il sistema delle salvaguardie come elemento primario;
- aspira alla distinzione tra il dovere del vincolo, come base di tutela, e la mobilità degli scopi nello sviluppo sociale e culturale;
- assume significato storiografico per la funzione secondo la quale aiuta a comprendere oggettivi processi territoriali.

Il PUT, inoltre, attiva nei rapporti con le Province i contenuti dei PTCP previsti dall’art. 57 del Dlgs. n. 112/98 promuovendo procedure e modalità di intesa.

Il Piano Urbanistico Territoriale, (P.U.T.) è articolato in diversi Piani Urbanistici Territoriali Tematici (P.U.T.T.)<sup>8</sup>. Una prima stesura del P.U.T.T. “Paesaggio e Beni Ambientali” fu adottata nel 1994<sup>9</sup>. Lo

<sup>8</sup> Legge regionale n.56/80

<sup>9</sup> Cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 6946/94

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00</b> <b>0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 17 di 35

schema, aggiornato successivamente alla luce di nuove disposizioni legislative regionali<sup>10</sup>, è stato definitivamente approvato nel 2000<sup>11</sup>.

Quest'ultimo piano, depositato presso il Settore Urbanistico Regionale, è composto da una Relazione Generale e norme tecniche di attuazione e dalla Cartografia IGM 1: 25.000 riportante gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD). Esso rappresenta il riferimento ufficiale per la pianificazione territoriale della Regione Puglia.

Gli ATE sono ambiti che interessano il territorio esterno ai centri urbani distinti per valori paesaggistici: valore eccezionale (A), valore rilevante (B), valore distinguibile (C), valore relativo (D), valore normale (E).

Ad ogni tipologia di ambito corrisponde un diverso indirizzo di tutela<sup>12</sup>:

- ambiti A: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori;
- ambiti B: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
- ambiti C: salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
- ambiti D: valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- ambiti E: valorizzazione delle peculiarità del sito.

Ad ogni tipologia di ambito corrisponde, inoltre, una diversa prescrizione di base, direttamente vincolante. Negli ambiti A e B la realizzazione di elettrodotti va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione. Negli ambiti C, D ed E non sono, invece, indicate specifiche prescrizioni.

Gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) sono costituiti dagli elementi strutturanti il paesaggio e si articolano nei sottosistemi dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, della copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica e della stratificazione storica della presenza insediativa. Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme del PUTT dettano indirizzi specifici e compatibilità di intervento.

La conformità al PUTT dei progetti e delle loro varianti viene attestata dall'ente territoriale competente, nel caso di progetti presentati da enti e soggetti pubblici, attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

È demandata allo strumento urbanistico di scala comunale la verifica e la più dettagliata perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) già individuati dal PUTT. E', questa, un'operazione di rilevante importanza ai fini della esatta ricostruzione della situazione vincolistica

<sup>10</sup> Cfr. Leggi regionali n.19/97 e 7/98

<sup>11</sup> Cfr. Delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000

<sup>12</sup> Cfr. art. 2.02 – Norme di attuazione del PUTT/P

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 18 di 35

presente sul territorio. Nel territorio in esame soltanto Deliceto ha adempiuto all'obbligo di legge<sup>13</sup>, per cui Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia utilizzano gli ambiti identificati nel PUTT.

Gli elaborati grafici di verifica<sup>14</sup> consentono di affermare l'inesistenza di controindicazioni alla realizzazione dell'opera. Il tracciato, infatti, attraversa soltanto ATE di tipologia C (Valore distinguibile) e D (Valore relativo). Per quanto riguarda gli ATD valgono le seguenti considerazioni:

- alcuni sostegni cadono sul margine esterno di aree classificate come boschi (48,49,51,52). Anche in tali aree sono, tuttavia, consentite le realizzazioni di nuove infrastrutture a rete fuori terra (NTA, art.3.10);
- alcuni sostegni ricadono in aree che il PUTT ipotizza soggette ad usi civici (51,52,53,54,55,56,63,64). Il PUTT, considerata la scala della sua elaborazione, ha censito la "presenza" delle aree sottoposte ad usi civici nei fogli catastali, ma ne rinvia la verifica agli strumenti urbanistici comunali (NTA, art.3.17);
- in territorio di Deliceto l'elettrodotto sovrappassa le incisioni idriche segnalate<sup>15</sup> senza interferire con i sostegni nei rispettivi alvei (nei tratti compresi fra i sostegni 77 e 78 e 80 e 81).

E', quindi, possibile affermare che l'opera in progetto non presenta controindicazioni neanche in riferimento alla normativa del PUTT relativa agli ATD.

È in corso di approvazione il nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPTR), redatto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani). Di esso è già disponibile il corposo ed accurato quadro delle analisi tematiche, ampiamente utilizzate nella redazione del SIA.

Il PPTR è stato adottato nel gennaio 2010. L'elettrodotto in progetto interessa l'unità di paesaggio del sub appennino, sub area del subappennino meridionale (2.4) ed attraversa alcuni "versanti" (ulteriori contesti paesaggistici). Trattandosi di opera di interesse pubblico è applicabile il disposto dell'art. 92 delle Norme Tecniche di Attuazione che prevedono, in tali casi, l'autorizzazione paesaggistica, previo accordo con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali.

### **Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)**

Nell'agosto 2001 la Regione Puglia si è dotata della legge urbanistica regionale che è stata redatta in modo conforme ai moderni orientamenti in materia di governo del territorio. La legge prevede, fra l'altro, l'obbligo delle Province di dotarsi di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e ne definisce le modalità di formazione ed approvazione.


Il PTC della Provincia di Foggia è stato adottato in via definitiva con Delibera del Consiglio Provinciale n. 84 del 21 dicembre 2009 ed è stato definitivamente approvato dalla Regione Puglia nel maggio 2010.

L'area di studio si colloca nell'ambito paesaggistico n.1 (Settore meridionale del Subappennino Dauno), le cui principali peculiarità sono<sup>16</sup>:

<sup>13</sup> Comune di Deliceto: "Primi adempimenti comunali per l'attuazione del PUT/P", Delibera di CC del 10/8/2006.

<sup>14</sup> Cf. REFS07002BASA000001-3/4

<sup>15</sup> Cf. REFS07002BASA000001-3



**Figura 2-1: Stralcio della Tavola S2 del PTC della provincia di Foggia**

- i presidi, i cuori pulsanti del sistema: i nuclei insediativi con le caratteristiche “corone” periurbane ad ordinamenti arborei e promiscui e boschi, all’interno di una matrice aperta prevalente a seminativo asciutto;
- i corridoi fluviali, che costituiscono direttrici di comunicazione storiche (alta valle del Torrente Cervaro) o più recenti (alta valle del Torrente Carapelle), e costituiscono oggi corridoi infrastrutturali di rilievo interregionale;
- gli habitat seminaturali (boschi, aree in evoluzione, praterie), che occupano il 30% dell’ambito .

Vengono individuate le seguenti strategie di ordine generale:

- rafforzare la rete ecologica mantenendo la vitalità dei presidi – i nuclei urbani dell’Appennino con i centri storici e la corona di arboreti e mosaici agricoli complessi - finanziando servizi, attrezzature, infrastrutture, tecnologie energetiche e di comunicazione in grado di mantenere decorosi standards di civiltà;
- mantenere lo schema insediativo accentrato, polarizzato; puntare al recupero conservativo dei centri storici; valorizzare le corone periurbane ad agricoltura tradizionale promiscua, con funzione di parchi agricoli multifunzionali fortemente integrati con i nuclei urbani e con i boschi e le aree seminaturali e ripariali;
- utilizzare le misure agro ambientali della nuova Pac per la diffusione di elementi di naturalità e biodiversità (siepi, filari, boschetti aziendali);

<sup>16</sup> Cfr. PTC della Provincia di Foggia – Norme Tecniche di Attuazione, Scheda relativa all’ambito paesaggistico n.1

- utilizzare le attività di forestazione per migliorare la qualità ecologica dei corridoi fluviali, l'inserimento ambientale delle nuove infrastrutture, per la cura dei boschi e dei rimboschimenti esistenti e delle aree seminaturali in evoluzione (boschi radi, cespuglietti);
- pilotare il disaccoppiamento introdotto dalla nuova PAC, favorendo la riconversione del seminativo a prato stabile, ed incentivando l'abbandono mirato di aree agricole nella fascia ripariale per la costituzione di buffer ecologici;
- mutare radicalmente la logica di localizzazione degli impianti eolici: occorre passare dall'identificazione delle aree non idonee, che conduce ad un'indiscriminata proliferazione, ad un approccio propositivo, basato sulla rigorosa progettazione e localizzazione ambientale – paesaggistica di un numero limitato di distretti eolici, all'interno di un dimensionamento energetico regionale, provinciale e di ambito.

#### **2.2.4.1 La Regione Campania**

##### **Il Piano Territoriale Regionale (PTR)**

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) rappresenta il *più elevato livello di pianificazione territoriale ed urbanistica della Campania* ed è formato ed approvato ai sensi dell'art. 13 della legge urbanistica campana<sup>17</sup>. Adottato dalla Giunta Regionale il 30 novembre 2006, è stato approvato con la legge regionale n.13/2008 ("Piano Territoriale Regionale"). E' uno strumento strategico che consente di:

- *migliorare il sistema della programmazione regionale* affidando alla scala territoriale la funzione di integratore delle politiche e dei programmi settoriali per lo sviluppo della regione;
- *costruire una rete regionale di città* (o di insiemi di aggregazioni urbane) medie – competitive, connessa alle grandi reti infrastrutturali, individuando, quindi, quei sistemi territoriali che, attestati in posizioni di "secondo livello" rispetto alle reti infrastrutturali europee, siano, tuttavia, ad esse connessi da efficaci infrastrutture di rango nazionale o regionale e, al contempo, includano le città medie più evidentemente vocate a cogliere le esternalità dei grandi corridoi, in virtù della loro specifica capacità di attrazione;
- *individuare sistemi economici reticolari tra realtà urbane minori*, non concretate sui nodi della rete regionale, al fine di consentire il superamento del loro gap dimensionale, e indirizzarle a diventare luoghi della specializzazione di nicchia, attraverso lo sviluppo delle sinergie locali e comportamenti cooperativi;
- *evidenziare*, in maniera strettamente complementare alle direttrici succitate, *la centralità della Città di Napoli*, nel quadro del disegno complessivo per lo sviluppo urbano regionale, ed orientare il suo patrimonio di infrastrutture, servizi e capitale sociale ad assumere la funzione di traino verso la rete delle città<sup>18</sup>.

Il Piano si prefigge tre obiettivi:

<sup>17</sup> Cfr. art. 13 – legge regionale n.16/2004

<sup>18</sup> Isaia Sales, in Regione Campania – Assessorato al Governo del Territorio "La pianificazione territoriale in Campania", pag. 9

- *individuare le risorse* ambientali, naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e paesaggistiche della regione, al fine di ottimizzarne l'utilizzazione;
- *fornire le strategie per i 45 STS* (Sistemi di Sviluppo Locale) individuati sul territorio regionale;
- *definire le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione provinciale, comunale e di settore*, affinché le scelte siano coerenti con gli obiettivi unitari di salvaguardia e gestione sostenibile dei paesaggi della Campania.

*Il quarto obiettivo prioritario del PTR è, inoltre, costituito dall'impegno ad attuare i principi della Convenzione Europea del Paesaggio. E' questo un obiettivo nuovo rispetto alla legge urbanistica campana e particolarmente importante, nonché in linea con gli orientamenti normativi più innovativi in campo europeo.*<sup>19</sup>

Il Piano è dotato di un ricco corredo di indagini e cartografie di analisi. Quelle più significative ad inquadrare l'area d'intervento sono rese, in stralcio, nella cartografia facente parte del SIA<sup>20</sup>. Ne emerge un contesto ambientale nel quale l'area d'intervento, che è parte del paesaggio rurale delle "Colline dell'Alta Irpinia", si attesta pienamente nel "sistema di terre" delle Colline argillose, con usi agricoli del suolo prevalentemente dettati dai seminativi la cui persistente coltivazione – osservata fra gli anni '60 ed oggi – è sinonimo più di mancanza di stagnazione che di efficacia colturale e produttiva, in un sistema territoriale dominato dalla componente rurale-manifatturiera. Il tracciato corre in un contesto lontano dalle zone urbanizzate, costeggiando per opportuna scelta ambientale e paesaggistica l'autostrada Napoli – Bari, in un contesto che il PTR definisce oggi (visioning preferenziale) ed anche in prospettiva (visioning tendenziale) "debole a naturalità diffusa". E' importante notare come, pur in un contesto prevalentemente naturale, le interferenze con i corridoi ecologici definiti a livello regionale si limitano, essenzialmente, al breve tratto in cui l'elettrodotto affianca il Torrente Calaggio con una scelta che, fra l'altro, risulta ecologicamente più corretta dell'attraversamento trasversale.

Il PTR identifica i seguenti *cinque Quadri Territoriali di Riferimento* utili ad attivare una pianificazione d'area vasta concertata con le Province:

- *il Quadro delle reti*, la rete ecologica, la rete dell'interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale;
- *il Quadro degli ambienti insediativi*, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali ed alla trama insediativa;
- *il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)*, individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo (anche alla luce dei patti territoriali, contratti d'area, distretti industriali, parchi naturali e comunità montane), Classificati in funzione di dominanti territoriali, sono stati così individuati 45 sistemi;
- *il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC)*, intendendosi per "campi territoriali complessi" quei luoghi nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette

<sup>19</sup> Gabriella Cundari – Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, op cit., pag. 11  
<sup>20</sup> Cfr. DEFS07002BASA000001-2

in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati;

- *il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”, intese come strumenti per concorrere all’accelerazione dei processi di unioni di Comuni.*

Una sintesi significativa delle indicazioni del PTR per l’area in esame è fornita dalla scheda relativa al Quadro degli ambienti insediativi relativi all’ambiente insediativo n.6 - Avellinese<sup>21</sup>.

### **Ambiente insediativo n. 6 – Avellinese**

#### Descrizione sintetica dei problemi

La realtà territoriale dell’ambiente ha subito massicce trasformazioni nell’ultimo ventennio, soprattutto in conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980, anche per effetto della ricostruzione post-sisma e dell’insediamento di numerose aree industriali ed annesse grandi opere infrastrutturali (alcune realizzate in parte). Inoltre sono attualmente in itinere vari strumenti di concertazione per lo sviluppo (patti territoriali, contratto d’area, ecc.) ed altri sono in via di progettazione, che – in assenza di una pianificazione di area vasta – rischiano disorganicità di intervento.

Il riassetto idrogeologico, e più in generale, la difesa e la salvaguardia dell’ambiente costituiscono una delle priorità dell’intera area.

Sotto il profilo economico un primo ordine di problemi è relativo alla valorizzazione e al potenziamento delle colture “tipiche” presenti nell’ambito, che ben potrebbero integrarsi con forme turistiche innovative e compatibili con le qualità naturalistiche, ambientali e storiche presenti nell’ambiente.

I problemi infrastrutturali ed insediativi possono così riassumersi:

- scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi;
- insufficiente presenza di viabilità trasversali interna;
- scarsa integrazione fra i centri;
- carenza di servizi ed attrezzature, concentrate prevalentemente nel comune capoluogo.

#### Piani e programmi in corso

L’ambiente è interessato da numerosi strumenti di programmazione. Gli strumenti più specificamente rivolti a promuovere lo sviluppo locale sono i Patti Territoriali e i Contratti d’Area. In particolare:

- Patto Territoriale Avellino (Attività produttive private);
- Patto territoriale Baronia (Infrastrutture, Attività produttive private);
- Patto Territoriale Baronia agricoltura (Infrastrutture, Attività produttive private);
- Patto Territoriale Baronia Turismo (Infrastrutture, Valorizzazione patrimonio ambientale e colturale, Attività produttive private);
- Patto Territoriale Calore Sviluppo 2000;
- Contratto d’Area (Attività produttive private);

Inoltre sono stati avviati 9 P.I.T.:

- 2 riguardano i distretti industriali (Calitri e Solofra);
- 3 riguardano il settore turistico e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (Borgo Terminio Cervialto, Filiera Termale Villamaina e Filiera enogastronomia);
- 1 riguarda il potenziamento di servizi e attrezzature del capoluogo provinciale;
- 3 riguardano gli “itinerari culturali” (Valle dell’Ofanto, Alto Clanio e Regio Tratturo).

#### Lineamenti strategici di fondo

L’obiettivo generale è volto alla creazione di un sistema di sviluppo locale nelle sue diverse accezioni e punta fortemente all’integrazione tra le aree, cercando di coniugare, attraverso un’attenta azione di salvaguardia e difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dell’area con un processo di integrazione socio economica.

<sup>21</sup> Regione Campania: “Piano Territoriale Regionale” – documento di piano, pag. 103

In questo quadro, la priorità è senz'altro da attribuire ad una rigorosa politica di riequilibrio e di rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento, soprattutto all'interno dell'area, in modo da consentire a tutti i comuni di beneficiare di un sistema di relazioni con l'esterno.

Appare evidente che, per tale ambiente, la suddivisione puramente amministrativa deve essere superata per stabilire intese, anche interprovinciali, al fine di realizzare una politica di coerenze programmatiche.

#### Elementi essenziali di visioning tendenziale e "preferita"

Ove le dinamiche insediative e socio-economiche dovessero continuare a seguire le tendenze in atto, si può ritenere che nell'ambiente si configurerebbe un assetto caratterizzato da:

- un centro capoluogo sempre più polarizzante;
- un progressivo abbandono delle aree già "deboli";
- inutilizzo, degrado ed abbandono dei centri storici minori e più in generale del rilevante patrimonio storico-culturale, artistico, ambientale, e naturalistico;
- una intensificazione insediativa lungo la viabilità esistente nella Valle Caudina;
- ampliamento delle aree di sprawl edilizio con destinazioni prevalenti a residenze stagionali nelle zone amene più facilmente accessibili.


Facendo riferimento ad una "visione guida per il futuro", nell'assetto preferito potrebbero sottolinearsi:

- la promozione di una organizzazione unitaria della "città Baianese", della "città di Lauro", della "città Caudina", della "città dell'Ufita", della "città dell'Irno" come "nodi" di rete, con politiche di mobilità volte a sostenere la integrazione dei centri che le compongono ai quali assegnare ruoli complementari;
- la distribuzione di funzioni superiori e terziarie fra le diverse componenti del sistema insediativo, nell'ambito di una politica volta alla organizzazione di un sistema urbano multicentrico;
- la incentivazione, il sostegno e la valorizzazione delle colture agricole tipiche e la organizzazione in sistema dei centri ad esse collegate;
- la articolazione della offerta turistica relativa alla valorizzazione dei parchi dei Picentini, del Terminio Cervialto e del patrimonio storico-ambientale;
- la riorganizzazione della accessibilità interna dell'area.

#### **Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino (PTCP)**

L'elaborazione e redazione del PTCP è uno degli obiettivi principali dell'Ente Provincia, sia sotto il profilo della competenza legislativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, sia sotto il profilo sostanziale, in quanto questo consente di configurare un quadro d'insieme delle politiche territoriali, paesistiche, ambientali ed economico-produttive del territorio provinciale tenendo conto delle indicazioni e delle scelte del livello sovra provinciale (Regione), interprovinciale (comunità montane) e comunale.

Fin dal 2004 la Provincia di Avellino ha adottato la Proposta preliminare di PTCP ed ha definito, nel 2007, l'iter per la formazione ed approvazione del Piano.



**Figura 2-2: Stralcio della Tavola Sistema delle risorse naturali e paesistiche del Preliminare al PTC della provincia di Avellino**

Al termine di questo iter il documento approvato avrà valore di:

- piano paesaggistico (D.Lgs 42/2004 e 157/2006)
- piano di tutela nei settori di protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali (art.5, D.Lgs 112/98)
- piano di bacino di cui alla legge 183/1989 ed alla Legge Regionale 8/94
- piano territoriale del parco di cui alla legge 394/1991 e legge regionale n.33/93
- piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali (ASI) di cui alla legge 16/98

Nelle affermazioni del Governo Provinciale il Preliminare del PTCP anticipa i contenuti del Piano definitivo e si configura come "strumento di governo per le trasformazioni urbane e territoriali necessarie al territorio irpino" ed è un punto di partenza per il PTCP definitivo.

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. <b>25</b> di 35

Si articola in tre *Visioni*, che rappresentano la *Mission* del territorio avellinese.

L'operatività delle visioni delineate dal Piano è affidata ad un processo di progressiva specificazione in chiave operativa che, partendo dalle cinque *Linee Strategiche* conduce alla puntuale identificazione dei trentacinque *Obiettivi strategici*.

La specificazione delle azioni, dei soggetti, delle risorse e dei tempi per la trasformazione del territorio provinciale sarà definita una volta concluso l'iter di partecipazione e concertazione, in fase di redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Definitivo, anche alla luce delle disposizioni della legge regionale urbanistica.

Lo schema preliminare del PTCP individua un ricco ed articolato sistema urbano-territoriale dell'avellinese così sinteticamente descritto:

- l'area compatta del capoluogo e dell'hinterland
- l'area del vallo di Lauro-Baianese
- la Valle Caudina, la Valle del Sabato e la fascia del Partenio
- il comprensorio del Calore
- il polo ariane e la Valle dell'Ufita
- l'area dell'Alta Irpinia

I comuni di Bisaccia e Lacedonia, che costituiscono l'area di studio, fanno tutti parte dell'ultimo sistema, quello dell'Alta Irpinia, che le "Linee guida per la pianificazione territoriale" della Regione Campania definisce anche "a dominante rurale-industriale".

Per completezza d'informazione si fa presente che Bisaccia e Lacedonia sono interessati da una proposta di parco regionale (Parco regionale dell'Irpinia di Oriente) messa a punto da un Comitato promotore locale, ma tuttora priva di qualsiasi riscontro o recepimento da parte della Regione Campania.

## **2.2.5 La pianificazione urbanistica comunale**

### **2.2.5.1 Bisaccia**

Il Comune è disciplinato dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato ai sensi della legge urbanistica regionale<sup>22</sup>. L'intero tratto dell'elettrodotto ricadente nel territorio comunale é compreso nella zona E0 – Agricola ordinaria (cfr. Mosaico degli Strumenti Urbanistici, elaborato DEFS07002BASA00001-5 ). Tali zone sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto. Nessun impedimento interessa gli elettrodotti. E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D. Lgs. 29.12.03 n.387<sup>23</sup>.

### **2.2.5.2 Lacedonia**

L'elettrodotto interessa tre zone territoriali omogenee del PRG di Lacedonia<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Cfr. legge regionale n. 16/2004

<sup>23</sup> Cfr. PUC Bisaccia – Norme Tecniche di Attuazione, art. 21

<sup>24</sup> Cfr. PRG Lacedonia – Norme Tecniche di Attuazione, artt. 27 e 28

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. <b>26</b> di 35

- Zona E1: zona omogenea agricola comune. E' destinata esclusivamente all'attività produttiva agricola. Nessun impedimento interessa gli elettrodotti
- Zona E2: zona omogenea agricola – boschiva, pascoliva, incolta. E' individuata come zona destinata alle attività agricole estensive. Nessun impedimento interessa gli elettrodotti. (cfr. Mosaico degli Strumenti Urbanistici, elaborato DEFS07002BASA00001-5 ).

### **2.2.5.3 Deliceto**

Il Comune è dotato di PRG approvato con DGR 1817 del 15/03/1980 dalla Regione Puglia. L'elettrodotto di progetto attraversa la Zona Omogenea E (agricola) per la quale non sussistono impedimenti alla realizzazione dell'opera.

Il Comune si è anche dotato dei "Primi adempimenti per l'attuazione del PUT" approvando i relativi elaborati con Delibera di Consiglio Comunale del 10/08/2006. Il tracciato sopra passa senza interferire con i perimetri gli ATD (Ambiti Territoriali Distinti) relativi ad alcuni corsi d'acqua, nei tratti compresi fra i sostegni 77 e 78 e 80 e 81.

### **2.2.5.4 Sant'Agata di Puglia**

Il Comune è dotato di PRG approvato con DGR n. 3891 del 6/10/1993. L'elettrodotto di progetto attraversa la Zona Omogenea E1 per la quale non sussistono impedimenti alla realizzazione dell'opera

### **2.2.5.5 Rocchetta Sant'Antonio**

Il Comune è dotato di PRG approvato con DGR 3130 del 19/07/1991. L'elettrodotto di progetto attraversa la Zona Omogenea E (zona agricola) per la quale non sussistono impedimenti alla realizzazione dell'opera

## **2.2.6 Coerenze dell'opera con gli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica**

L'esame condotto nei due precedenti capitoli consente di evidenziare in sintesi quanto segue:

- L'elettrodotto interessa ambiti estesi di tipo C e D, per entrambi dei quali non sussistono impedimenti né particolari prescrizioni alla realizzazione di elettrodotti;
- Per quanto riguarda gli ATD del PUTT valgono le seguenti considerazioni:
  - alcuni sostegni cadono sul margine esterno di aree classificate come boschi (48,49,51,52). Anche in tali aree sono, tuttavia, consentite le realizzazioni di nuove infrastrutture a rete fuori terra (NTA, art.3.10);
  - alcuni sostegni ricadono in aree che il PUTT ipotizza soggette ad usi civici (51,52,53,54,55,56,63,64). Il PUTT, considerata la scala della sua elaborazione, ha censito la "presenza" delle aree sottoposte ad usi civici nei fogli catastali, ma ne rinvia la verifica agli strumenti urbanistici comunali (NTA, art.3.17);

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 27 di 35

- in territorio di Deliceto l'elettrodotto sovrappassa le incisioni idriche segnalate<sup>25</sup> senza interferire con i sostegni nei rispettivi alvei (nei tratti compresi fra i sostegni 77 e 78 e 80 e 81).

E', quindi, possibile affermare che l'opera in progetto non presenta controindicazioni in riferimento alla normativa del PUTT relativa agli ATE e ATD.

- il carattere programmatorio generale del PTCP della Provincia di Foggia non contiene specifiche indicazioni utili alla verifica di coerenza con l'elettrodotto di progetto. Nulla esso dice in merito, limitandosi a rilevare, d'altro canto, la necessità di procedere ad una diversa programmazione dei parchi eolici che, anziché limitarsi ad individuare le aree non idonee, proceda all'individuazione e progettazione ambientale di un limitato numero di distretti eolici;
- anche il PTR della Regione Campania ed il PTC della Provincia di Avellino sviluppano considerazioni ed analisi di livello generale e definiscono indirizzi che non scendono al livello della coerenza dell'opera in oggetto. Nessun impedimento o prescrizione particolare è indicato rispetto alla realizzazione di nuovi elettrodotti;
- nessun impedimento o prescrizione alla realizzazione di nuovi elettrodotti è contenuto nei Piani urbanistici dei 5 Comuni interessati dal tracciato.

## 2.3 Vincoli ambientali ed aree protette<sup>26</sup>

### 2.3.1 Vincolo paesaggistico

Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"<sup>27</sup> ha abrogato il precedente D. Lgs 490/1999, detta una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela ed introduce diversi elementi innovativi per quanto riguarda la gestione della tutela stessa.

Oggetto di tutela e valorizzazione è il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e paesaggistici. Il Codice è suddiviso in cinque parti delle quali la seconda è relativa ai beni culturali e la terza a quelli paesaggistici.

Per quanto attiene i beni culturali sono oggetto di tutela<sup>28</sup>:

- le cose mobili ed immobili d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle Regioni, ad altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro;
- le cose mobili ed immobili del precedente punto che presentano interesse artistico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto

<sup>25</sup> Cfr. REFS07002BASA000001-3

<sup>26</sup> Le zone vincolate e le aree protette che interferiscono o si sviluppano in prossimità al tracciato sono individuate nell'apposito elaborato grafico (DEFS07002BASA000001-6 - Carta dei vincoli ed aree protette)

<sup>27</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

<sup>28</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, Titolo I, Capo I, art. 10

- le cose mobili ed immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose
- le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse artistico o storico
- i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.

Di tali beni è impedita la distruzione, il danneggiamento o l'uso non compatibile con il loro carattere storico-artistico o tale da recare pregiudizio alla loro conservazione.

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni è subordinata ad autorizzazione da parte del Soprintendente, ad eccezione delle opere e dei lavori per i quali il relativo iter autorizzativo preveda il ricorso alla conferenza di servizi<sup>29</sup> o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale<sup>30</sup>, nei quali casi l'autorizzazione è espressa dai competenti organi del Ministero con parere motivato da inserire nel verbale della conferenza o direttamente dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Per quanto attiene i Beni paesaggistici, il Codice individua la seguente classificazione:

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
  - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica
  - le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza
  - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale
  - le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze
- le aree tutelate per legge in quanto categorie di beni:
  - i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare
  - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
  - i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati di RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  - le montagne per la part eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 11.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
  - i ghiacciai ed i circoli glaciali
  - i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

<sup>29</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, art. 25

<sup>30</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, art. 26

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 448
  - i vulcani
  - le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice
- c. gli immobili e le aree comunque sottoposte a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (ex legge 431/1985)

Il Codice prevede, inoltre, che i Piani Paesaggistici esistenti vengano rivisitati ed estesi all'intero territorio regionale. Nel ribadire la competenza delle Regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, si indicano i criteri di elaborazione dei piani paesaggistici regionali<sup>31</sup> che, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, devono ripartire l'intero territorio di competenza in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico sino a quelli significativamente compromessi o degradati, attribuendo a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica ed individuando così, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dagli stessi piani e quelle per le quali il piano definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento.

I Piani possono, inoltre, individuare:

- a. le aree nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici, richiede comunque il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica<sup>32</sup>
- b. le aree, non oggetto di atti e provvedimenti volti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi può avvenire in base alla verifica di conformità alle previsioni del piano e dello strumento urbanistico effettuato nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio con le modalità previste dalla relativa disciplina e non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Le Regioni avevano quattro anni di tempo<sup>33</sup> per verificare la congruenza fra i Piani Paesaggistici attualmente vigenti ed i nuovi contenuti richiesti dal Codice e provvedere, se necessario, agli opportuni adeguamenti. Una volta aggiornati i Piani, i Comuni, le Province e gli Enti gestori delle aree naturali protette hanno due anni di tempo per adeguare e conformare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici.

Di rilevante interesse ai fini dello snellimento delle procedure autorizzative è la possibilità, esplicitamente contemplata dal Codice, in base alla quale, ove il Piano venga concordato con le competenti Soprintendenze, il parere paesaggistico, che è delegato alle Regioni e da queste agli Enti locali (Comuni),

<sup>31</sup> Art. 143

<sup>32</sup> Art. 142

<sup>33</sup> A decorrere dall'1 maggio 2004

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 30 di 35

una volta rilasciato perché interessante interventi realizzati con modalità conformi alle prescrizioni del piano, non sarà più oggetto di possibile annullamento da parte delle Soprintendenze stesse.

Fino all'approvazione dei nuovi piani paesaggistici, suscettibile di cadenze temporali diverse da regione a regione, è prevista una fase transitoria che mantiene in essere il sistema preesistente, con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica disciplinato secondo quanto disposto dal D. Lgs 490/99<sup>34</sup>.

La Regione Campania, attraverso l'Intesa istituzionale con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha delegato alle Province ed ai PTCP, la formazione della pianificazione paesaggistica.

### **2.3.2 Vincolo archeologico**

E' istituito ai sensi della legge n.1089/1939 con DM contenente anche l'esatta perimetrazione dell'area interessata. Il vincolo è, inoltre, notificato ai proprietari.

Il vincolo è esteso anche alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza<sup>35</sup>.

Il particolare rilievo assegnato ai tratturi delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata deriva dalla constatazione che essi costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione fondate sulla pastorizia, che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico ed anche dalla presenza di centri tuttora esistenti i quali fino ad epoca recentissima hanno tratto le fondamentali risorse economiche dalla transumanza. La topografia degli insediamenti, la morfologia dei centri storici, l'aspetto del paesaggio agrario sono stati profondamente caratterizzati dalla funzione storica svolta dai Tratturi e, quindi, l'intera rete di essi costituisce, nel suo complesso, il più imponente monumento della storica economica e sociale di quei territori interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti, tra pascoli montani e pascoli di pianura, le quali hanno reso in passato interdipendente e complementare l'economia dell'Appennino abruzzese-molisano e delle pianure appule<sup>36</sup>.

L'elettrodotto non interessa aree a vincolo archeologico (cfr. Carta dei vincoli e delle aree protette, elaborato DEFS07002BASA000001-5).

### **2.3.3 Vincolo idrogeologico**

E' istituito ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923 ed è graficamente individuato in tavole su base IGM in scala 1:25.000. Il decreto vincola per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Un secondo vincolo è posto sui boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni e fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

L'elettrodotto presenta attraverso aree interessate dal vincolo idrogeologico dal sostegno 1 al sostegno 31, dal sostegno 46 al sostegno 52 e dal sostegno 54 al sostegno 58 (cfr. Carta dei vincoli e delle aree protette, elaborato DEFS07002BASA000001-5).

<sup>34</sup> Art. 159

<sup>35</sup> Cfr. D.M. 15 giugno 1976

<sup>36</sup> Cfr. DM 15 giugno 1976

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00 0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. 31 di 35

Per i territori vincolati sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani, dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

### **2.3.4 Le aree protette e delle aree di interesse naturalistico**

Per verificare le eventuali interferenze del nuovo elettrodotto con il sistema delle aree protette si è fatto riferimento:

- alle aree naturali protette, recentemente censite dal Ministero dell'Ambiente ed inserite in uno schema aggiornato (MATT, 2010);
- alle aree facenti parte di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS);
- ad aree individuate su scala regionale (es. IBA)
- ai biotopi di rilevante interesse naturalistico e conservazionistico, in parte recepite da Rete Natura 2000.


Il quadro complessivo delle aree naturali protette, di quelle inserite in Rete Natura 2000 e delle IBA è riprodotto nelle seguenti cartografie relative alla Puglia ed alla Campania. Nessun parco nazionale, regionale né alcuna riserva naturale è interessata dal tracciato dell'opera di progetto, né interessa aree prossime al tracciato stesso.

Per quanto attiene alle aree SIC-ZPS, quelle più prossime all'elettrodotto di progetto sono riportate nella tabella seguente con l'indicazione delle relative distanze minime in linea d'aria misurate in ambiente GIS (cfr. Carta del Rapporto dell'opera con il sistema di conservazione della natura, elaborato DEFS07002BASA000001-14).


<b>Regione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Distanza minima (km)</b>
Puglia	SIC	IT9110033	Accadia - Deliceto	5,7
Puglia	SIC	IT9110032	Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	9,3
Puglia	SIC	IT9120011	Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	7,8
Campania	ZPS	IT8040022	Boschi e Sorgenti della Baronìa	3,1
Campania	SIC	IT8040008	Lago di S. Pietro - Aquilaverde	7,5
Campania	SIC	IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)	8,7
Campania	SIC	IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta	2,7

**Tabella 2.1: Distanze delle aree SIC-ZPS dalle opere di progetto**

L'elettrodotto in progetto si sviluppa a distanze minime in linea d'aria nell'ordine di alcuni chilometri (da circa 3 a circa 9) dalle aree di Rete Natura 2000 di Campania e Puglia, senza stabilire con esse alcuna influenza diretta o indiretta



**Figura 2-3: Aree naturali protette e aree in Rete Natura 2000 della regione Puglia**



**Figura 2-4: Aree naturali protette della regione Campania**

È, infine, da ricordare che la zona in esame ricadente in Campania è interessata dalla proposta di costituzione del *Parco regionale dell'Irpinia d'Oriente*. La proposta interessa un territorio di 752 kmq., prettamente montano in quanto ben 722 kmq. sono classificati come superfici di montagna, e costituisce il 27% del territorio della Provincia di Avellino<sup>37</sup>.

La proposta di parco è stata avanzata da un Comitato locale, ma non vi è stato ad oggi alcun riscontro da parte della Regione Campania. La proposta, di carattere generale, non zonizza le diverse aree di interesse naturalistico e non è corredata da una proposta di Norme Tecniche di Attuazione né di Regolamento.

<sup>37</sup> Sono interessati i Comuni di Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina oltre che da parte dei territori comunali di Vallata e Carife ricadenti sul lato sinistro dell'Ufita e confinanti col Formicoso.

	<b>Elettrodotto aereo 380 kV S.E. Bisaccia – S.E. Deliceto e Opera Connessa</b> <b>Studio di Impatto Ambientale</b> <b>Quadro di riferimento Programmatico</b>	Codifica <b>REFS07002BASA00</b> <b>0001</b>	
		Rev. N° 00	Pag. <b>34</b> di 35

### **2.3.5 Interazioni dell'opera con il sistema delle aree vincolate e/o protette**

Per non alterare le valenze paesaggistiche ed ambientali dell'area interessata, la progettazione del tracciato ha avuto cura, nella maggior misura possibile, di non interferire con aree vincolate di cui ai paragrafi precedenti.

Nel tratto iniziale non si verifica alcuna interferenza con i vincoli di natura paesaggistica<sup>38</sup>, ad eccezione del solo sostegno n.18 che ricade in zona boschiva. Successivamente, nel tratto compreso fra i sostegni 40 e 60 il tracciato corre in adiacenza e, in taluni casi, all'interno, della fascia dei 150 mt dall'alveo del Torrente Calaggio. I sostegni n.48 e 49 interessano aree boschive. Nel tratto compreso fra i sostegni 41 e 43 il tracciato corre a circa trecentocinquanta metri dal Casone di Monte Vaccaro, soggetto a vincolo architettonico. Nel tratto compreso fra i sostegni 58 e 59 il tracciato corre a circa 600 metri dal Complesso Conventuale di Sant'Antuono e vicino al tratturello Cervaro – Candela – Sant'Agata (attraversandolo anche soltanto in aereo tra i sostegni 60 e 61), anch'esso soggetto a vincolo architettonico. Nel tratto compreso fra i sostegni 45 e 46 il tracciato attraversa il tratturo Pescasseroli – Caudella. Successivamente, fino alla fine, non si verificano ulteriori interferenze. Ampia parte del tracciato ricade, inoltre, in aree soggette a vincolo idrogeologico.

L'elettrodotto di progetto e le opere ad esso connesse non interferiscono con nessuna delle aree protette ufficialmente presenti in Campania e Puglia<sup>39</sup>, né con alcuna area SIC-ZPS della Rete Natura 2000, né con alcun biotopo di rilevante interesse vegetazionale e conservazionistico. La linea corre ad una distanza minima di circa 3 km dalla ZPS "Boschi e Sorgenti della Baronia" in Puglia e di circa 2,7 km dal SIC "Boschi di Guardia dei Lombardi ed Andretta" in Campania.

<sup>38</sup> Cfr Elaborato DEFS07002BASA000001-6

<sup>39</sup> Decreto MATT del 27 aprile 2010

### 3 Elenco degli elaborati

REFS07002BASA000001      Relazione

#### Quadro di riferimento programmatico

DEFS07002BASA000001-1      Corografia  
DEFS07002BASA000001-2      PTR Campania  
DEFS07002BASA000001-3      PUTT Puglia – ambiti distinti (A.T.D.)  
DEFS07002BASA000001-4      PUTT Puglia – ambiti estesi (A.T.E.)  
DEFS07002BASA000001-5      Mosaico strumenti urbanistici  
DEFS07002BASA000001-6      Carta dei vincoli ed aree protette

#### Quadro di riferimento progettuale

DEFS07002BASA000001-7      Alternative di corridoio e di fascia  
DEFS07002BASA000001-8      Ottimizzazione del tracciato  
DEFS07002BASA000001-9      Sviluppo del tracciato  
DEFS07002BASA000001-10      Piano di cantierizzazione  
DEFS07002BASA000001-11      Tipologici dei sostegni

#### Quadro di riferimento ambientale

DEFS07002BASA000001-12      Carta geolitologica  
DEFS07002BASA000001-13      Carta geomorfologica  
DEFS07002BASA000001-14      Rapporto dell'opera con il sistema di conservazione della natura  
DEFS07002BASA000001-15      Carta dell'uso del suolo  
DEFS07002BASA000001-16      Carta delle Naturalità  
DEFS07002BASA000001-17      Carta faunistica  
DEFS07002BASA000001-18      Carta del paesaggio  
DEFS07002BASA000001-19      Documentazione fotografica  
DEFS07002BASA000001-20      Carta della visibilità  
DEFS07002BASA000001-21      Carta degli impatti  
DEFS07002BASA000001-22      Fotoinserimenti